

COMUNE DI TRIVERO

Provincia di Biella

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera C.C. n. 18/95
Modificato con: delibera C.C. n. 39/95
delibera C.C. n. 44/01

SOMMARIO

CAPO I -	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 2
CAPO II -	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Pag. 4
CAPO III -	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag. 11
CAPO IV -	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	Pag. 16
CAPO V -	SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI	Pag. 18
CAPO VI -	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	Pag. 20

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di TRIVERO le modalita' di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs 15/11/93 N.507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art.2 del D.Lgs. 15/11/93 n.507, il Comune di Trivero, la cui popolazione residente al 31/12/1994 e' di n.7259 abitanti, rientra nella V classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 4

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e' gestito direttamente dal Comune. Peraltro, il Comune si riserva la facolta' di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui allo articolo 22, comma 3', della L. 8/6/1990 n.142, o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti piu' conveniente sotto il profilo-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalita' di cui al citato art.22 della L. 142/90.

Art. 5

TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 OTTOBRE di ogni anno ed entrano in vigore il 1' GENNAIO dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto Funzionario Responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario. Il funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta e' la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8

SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre e' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

Art. 9

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

Art. 10

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11

PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Per pubblicita' luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicita' sono esse stesse costituite da una fonte di luce, mentre per pubblicita' ordinaria illuminata si intende quella che e' resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 12

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art.8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicita', a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita' che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonche' la pubblicita' effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovra' procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicita' annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 13

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicita' ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicita' effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a L. 500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate rimestrali anticipate quando l'importo supera L. 3.000.000.

Art. 14

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprieta' comunale o dati in godimento al Comune e' dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione pari a L. 60.000 annue, fermo restando l'applicabilita' della tassa O.S.A.P.

Art. 15

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di gg.60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

Art. 16

PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' di L. 16.000. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di L. 1.600.

Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente auto-rizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di L. 16.000 per metro quadrato con le modalita' previste per la pubblicita' ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al I comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al Capo V del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicita' di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq.5,50 e mq.8,50, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiori a mq.8,50, la maggiorazione e' del 100%.

Art. 17

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta e' dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di L. 16.000 per ogni metro quadrato con le modalita' previste per la pubblicita' ordinaria.

Per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.16, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, la imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) autoveicoli con portata sup. a Kg.3000 L. 144.000
- b) motoveicoli con portata inf. a Kg.3000 L. 96.000
- c) motoveicoli e veicoli non ricomprese
nelle due precedenti categorie L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra e' raddoppiata.

Per i veicoli di cui al III comma non e' dovuta l'imposta per la indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 18

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di L. 64.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di L.6.400.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.

Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica la imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di L. 4.000.

Qualora detta pubblicita' abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

Art. 19

PUBBLICITA' VIARIA

Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascuno metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' di L. 16.000.

La concessione di esporre tale pubblicita' potra' essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt.4,50 dal piano stradale.

Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta nella misura di L. 96.000.

Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a L. 48.000.

Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per la effettuazione di detta pubblicita', l'imposta e' dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantita' di materiale distribuito, in base alla tariffa di L. 4.000.

Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' di L. 12.000.

La pubblicita' eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", puo' essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicita' fonica e' vietata in prossimita' di case di cura e di riposo e in prossimita' di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensita' della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovra' superare la misura di 65 decibel.

E' vietata la pubblicita' effettuata con lancio di oggetti o manifestini.

Art. 20

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art. 21

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 22

CONTENZIOSO

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art.80 del D.Lgs. 31/12/92 n.546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30/12/1991 n.413, contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate-ex Intendenza di Finanza.

Art. 23

RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in ordine alla quale si dovra' provvedere nel termine di gg.90.
Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 24

PROCEDIMENTO ESECUTIVO

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento e' recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/1/1988 n.43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dello
anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 47 per ogni mille abitanti.
3. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinera' la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.
4. La superficie degli impianti pubblici di cui ai precedenti commi 2 e 3, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque
prive di rilevanza economica 30%
 - b) alle affissioni di natura commerciale..... 65%
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del
pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette..... 5%

100%

5. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 26

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art.12, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993 n.507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 27

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo e' consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovra' essere richiesta dagli interessati con allegate n.2 copie:
 - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovra' essere realizzato;
 - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
 - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
 - d) disegno dell'impianto.
3. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sara' rilasciata dal Sindaco.
4. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7/8/1990 n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 e' fissato in 2 mesi.
Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di 2 mesi.

Art. 28

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 27 dovra' essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di Lire 100.000, cosi' determinato:
 - a) diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi L. 90.000
 - b) rimborso stampati L. 10.000

L. 100.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potra' essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 29

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 30

MISURA DEL DIRITTO

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati e' di L. 2.000 per i primi 10 gg. e di L. 600 per ogni periodo successivo di gg.5 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra e' maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto e' maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti e' dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 31

PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' previste dall'art.13 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art. 32

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 33

ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 34

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due gionri successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo', con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione puo' avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovra' essere indicato il giorno in cui l'affissione avra' luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sara' immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilita', sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione e' stata fatta.
13. Il materiale da affiggere dovra' essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
14. Un esemplare del manifesto o fotografia sara' trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potra' essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 35

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non da' diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 34, la richiesta di annullamento dovra' pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 34.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 34 dovra' pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sara' conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sara' avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

Art. 36

CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 22 e 24 del presente regolamento.

C A P O I V

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 37

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprende comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta della localita' dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovra' tener conto e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovra' considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovra' altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30/4/1992 n.285, D.Lgs. 10/9/1993 n.360) al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), al regolamento di Polizia Municipale e Traffico.

Art. 38

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e relative autorizzazioni, si avvale della facolta', di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della strada, di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, relative alla distanza minima per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonche' del comma 3 dell'art.26 del D.Lgs. 285/92 modificato dal D.Lgs. 360/93.

Art. 39

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai sensi dell'art.3, c. 3', del D.Lgs. 507/93, il Comune dispone:

- a) se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, lungo le norme del Codice della strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

b) se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art.3 del Codice della strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 40

SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 10 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 41

INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 42

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della L. 24/11/81 n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro gg.150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e della applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicita' abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalita' di cui all'art.14 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

C A P O VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15/11/93 n.507, il Comune non dà corso alla installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempreché i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31/12/93 e da atto che

sano alla approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26/10/72 n.639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1994 per la quale sia stata pagata la relativa imposta e' prorogata per l'anno 1995 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

In attesa dell' emissione del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

Art. 44

DISPOSIZIONI FINALI

Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e' abrogato il D.P.R.26/10/1972 n.639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L.18/3/59 n.132, e nell'art.10 della L. 5/12/1986 n.856.

Art. 45

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art.23 della L. 7/8/1990 n.241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 46

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione delle pubblicità entro 30 gg. successivi alla scadenza della pubblicazione della delibera le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 47

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15/11/93 n.507.

Art. 48

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1' GENNAIO 1996.